
Rischi industriali e tecnologici



8. 1 EVOLUZIONE E CRITICITÀ

Le analisi di rischio tecnologico mirano all'identificazione, quantificazione e valutazione degli impatti di carattere incidentale che potrebbero verificarsi durante la vita di un sistema industriale ed infrastrutturale. Con “tecnologico” si pone l'attenzione sui rischi derivanti da infrastrutture ed impianti, quali stabilimenti produttivi, di stoccaggio e sistemi di trasporto.

Lo studio del rischio tecnologico permette di prevedere possibili malfunzionamenti di un sistema, di identificarne le conseguenze, di valutarne l'impatto sul territorio ed in particolare sulle sue componenti antropiche, infrastrutturali e ambientali, facendo interagire competenze che vanno dall'ingegneria chimica a quella dei materiali, dall'informatica alla meccanica, alla fisica ambientale, alla tossicologia. Emerge di qui il carattere sistemico e interdisciplinare di tale tematica. Individuando le criticità dei sistemi produttivi ed infrastrutturali è possibile porre in essere azioni di prevenzione e mitigazione che rendano tale rischio socialmente tollerabile.

Fig. 8.1: Area Industriale di Brindisi



La regolamentazione del Rischio Industriale e Tecnologico è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 501/CE nota come Direttiva Seveso I.

In Italia la Direttiva Seveso è stata recepita dal DPR 175 del 1988 che distingue due categorie industriali, soggette a Notifica ed a Dichiarazione, a seconda della quantità di sostanze pericolose detenute negli Stabilimenti.

Il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, che ha recepito la Direttiva comunitaria 96/82/CE (Seveso II), suddivide le attività industriali in quattro categorie aventi grado di rischio crescente a seconda della tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati trattati all'interno degli Stabilimenti. Il Decreto stabilisce gli obblighi cui i gestori sono soggetti, ossia la redazione del Rapporto di Sicurezza (art. 8) e la Notifica (art. 6), al fine di rendere note, agli organi competenti, le

informazioni tecniche necessarie per la valutazione dei processi industriali e dell'esercizio degli stessi.

Per quanto attiene la Sicurezza degli Impianti il D.Lgs. 334/99 ha previsto la verifica delle misure tecniche volte alla verifica degli strumenti organizzativi e di controllo dei rischi e della avvenuta adozione, da parte dei gestori, del Sistema di Gestione della Sicurezza in attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.

La Seveso II introduce il concetto di Effetto Domino, ossia un approccio alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e depositi.

In tal senso il DM 9/5/2001 meglio definisce "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Un importante cambiamento si è determinato con il D.Lgs. 238/05 del 21 settembre 2005 che ha recepito la Direttiva 2003/105/CE, meglio nota come Seveso III, ed è entrato in vigore il 6 dicembre 2005. L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene modificato ma vengono introdotte alcune novità:

1. **Abrogazione dell'art. 5 comma, comma 3:** gli Stabilimenti che fino ad oggi rientravano nell'articolo 5 comma 3, non sono più da considerare nel campo di applicazione della normativa concernente i pericoli di incidente rilevante, salvo quanto previsto dall'Art 5, comma 1 e 2. Ciò comporta la parziale decadenza degli adempimenti formali (Scheda di Valutazione Tecnica - SVT) e dei procedimenti ad essi connessi;
2. **Abrogazione dell'Allegato B,** che prevedeva l'obbligo per gli Stabilimenti con attività incluse nell'Allegato A, in cui fossero presenti le sostanze in quantità superiori ai valori di soglia dell'Allegato B, di presentare la Relazione Tecnica e la Scheda di Informazione di cui all'Allegato V. Si trattava di una sorta di Art. 8, senza l'obbligo formale di adottare un Sistema di Gestione della sicurezza.
3. **Modifica dell'Allegato I relativo alle Sostanze Pericolose:**
 - sono state molto ridotte e diversificate le soglie del Nitrato d'Ammonio, in funzione della sua composizione;
 - è stato esteso il campo di applicazione per gli Esplosivi, includendo altre merci classificate in Classe 1 dell'ADR (superando il solo riferimento alla Classificazione per etichettatura: Frasi di rischio);
 - è stato esteso il numero di sostanze cancerogene, con innalzamento della relativa soglia per la detenzione ed uso, che passa da 1 Kg a 0.5 t (colonna 2:Art.6) e 2 t (colonna 3:Art.8);
 - sono stati uniformati i limiti per i prodotti petroliferi (benzine, nafta, cheroseni e gasoli, che non vanno più considerati in somma agli Ecotossici);
 - sono state ridotte le soglie per le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico (R50 o R51/53);
 - sono state inserite, fra le sostanze pericolose, anche i rifiuti (Nota 1, Allegato I), per i quali continuano però a rimanere molte incertezze nei criteri di classificazione;
 - è stato modificato il metodo di calcolo per il cumulo delle sostanze e/o preparati pericolosi presenti in Stabilimento, quando le quantità detenute

siano inferiori ai limiti di soglia di cui all'Allegato I. Gli ecotossici (N) non vanno più sommati con i Tossici (T) e Molto tossici (T+) per l'uomo. Le somme dovranno considerarsi quali somme pesate per le categorie di Parte 1^a e 2^a:

- categorie 1 e 2: Tossici e Molto Tossici per l'uomo;
- categorie 9i (R50) e 9ii (R51/53): Pericolosi per ambiente;
- categorie 3 (R2), 4 (R3) 5 (O), 6 (R10), 7 (R11), 8 (R12) (tutti gli Esplosivi, Comburenti ed Infiammabili).

4. **E' rafforzato** il concetto e requisito di partecipazione al processo adozione della pianificazione d'emergenza, con specifico riferimento ai Piani di Emergenza Interni, coinvolgendo anche i lavoratori delle aziende subappaltatrici a lungo termine;
5. **E' rafforzato** il diritto di informazione dei cittadini interessati alle misure di sicurezza adottate dai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e il diritto di partecipazione delle popolazione interessata all'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni;
6. **Modifiche negli Adempimenti ed Iter Autorizzativi:**
 - l'obbligo di stesura del Piano di Emergenza Esterno, a cura delle autorità preposte, è esteso anche agli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione dell'Art.6;
 - è confermato l'obbligo di scambio delle informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti a possibile "effetto domino";
 - la Perizia Giurata di cui all'art. 9 comma 3, che consentiva al Gestore di procedere con l'esercizio attività, trascorsi i termini di rilascio del parere conclusivo per Progetto Particolareggiato per nuovi stabilimenti, o in caso di modifiche di impianti preesistente comportanti aggravio di rischio, viene eliminata;

7. Modifiche nei criteri di valutazione della compatibilità territoriale:

- Introduzione di nuove categorie di elementi vulnerabili di cui tener conto nell'ambito delle politiche di pianificazione territoriale (questo comporterà la revisione del DM 9 maggio 2001), quali ad esempio:
 - edifici frequentati dal pubblico,
 - aree ricreative;
 - principali infrastrutture di trasporto;
 - aree di interesse naturale;
 - istituti, luoghi e aree sottoposte a tutela, di interesse nazionale.
- Attribuzione di specifiche responsabilità agli Enti territoriali competenti nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio (Provincia) riguardo il rispetto delle opportune distanze di sicurezza dagli impianti industriali;
- Preannunciate nuove Linee Guida (da emettere entro 1 anno).

Le tempistiche di attuazione introdotte dal D.Lgs. 238/05, per i gestori degli stabilimenti che ne risultassero soggetti, a decorrere dal 6/12/2005, sono di seguito riportate:

1. Entro 3 mesi (6 marzo 2006) i gestori inviano la Notifica di cui all'Art. 6, comma 2, e la Scheda di Informazione di cui all'Art. 6, comma 5 ed Allegato V del D.Lgs. 334/99;

2. Entro 3 mesi (6 marzo 2006) redigono il documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti di cui all'Art 7, comma 1 ed attuano il Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'art. 7, Comma 2 ed Allegato II, del D.Lgs. 334/99;
3. Entro 3 mesi (6 marzo 2006) predispongono il piano di emergenza interno di cui all'art. 11 ed Allegato IV del D.Lgs. 334/99;
4. Entro 6 mesi (6 dicembre 2006) inviano l'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, che tenga conto delle variate quantità di Sostanze Pericolose;
5. Entro 6 mesi (6 marzo 2006) trasmettono le informazioni per il Piano di Emergenza Esterno, di cui all'Art. 11, comma 4, del D.Lgs. 334/99, agli organi competenti.

In attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Attività a rischio di incidente rilevante) devono essere conferite dallo Stato alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. **La Regione potrà così disciplinare gli aspetti legati alla Pianificazione e Gestione dell'Emergenza, nonché alla Sicurezza dei Processi Chimici, attraverso l'emanazione di leggi ad hoc in materia di Rischi Industriali e Tecnologici.** Detta attività normativa non potrà prescindere dalla individuazione di opportune Misure di Controllo e da Attività Ispettive.

L'azione normativa dovrà anche essere tesa al raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica ed alla sicurezza del territorio e della popolazione.

L'art. 18 del D.Lgs. 334/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 238/05, conferma l'attribuzione alla Regione dell'esercizio delle competenze amministrative in materia di Incidenti Rilevanti. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il Comitato Tecnico Regionale (CTR), di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sta provvedendo a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi dell'articolo 8, ed a formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'articolo 21. Il Comitato adotta altresì il provvedimento conclusivo.

Misure di controllo

Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in Verifiche Ispettive, per gli Stabilimenti in art. 8 del D.Lgs. 334/99, attivate dal Ministero dell'Ambiente al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e l'adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.

Le Verifiche Ispettive della Regione, per gli Stabilimenti in art. 6, dovranno essere effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, solo dopo l'attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Quelle relative agli Stabilimenti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998. Nelle more della emanazione di specifica e dettagliata normativa in materia di controlli ed ispezioni, solo le Aziende in art. 8 sono sottoposte a visite ispettive. Dette ispezioni sono effettuate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono concepite in modo da consentire un esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza applicati negli stabilimenti.

Le Norme Attuative in Materia Ispettiva dovranno regolamentare:

1. opportuni “Programmi di Controllo” con periodicità stabilita in base a valutazioni sistematiche dei pericoli associati agli incidenti rilevanti;
2. opportune Linee Guida atte a verificare il corretto esercizio degli impianti industriali;
3. modalità di analisi dei controlli effettuati in collaborazione con la direzione dello Stabilimento, entro un termine stabilito dall'autorità di controllo;
4. le modalità di redazione nonché le procedure di trasmissione della relazione tecnica conclusiva agli Enti competenti.

L'analisi della situazione di riferimento relativa al rischio industriale sarà espressa attraverso la descrizione e l'approfondimento di opportuni indicatori secondo il modello D.P.S.I.R..

Nella tabella 8.1 sono elencati gli indicatori adottati al fine di fornire un quadro complessivo delle Pressioni, degli Impatti e delle Risposte, connesso alla tematica trattata, per l'intero territorio regionale.

Fig. 8.2 Schema DPSIR




Tabella 8.1 Quadro Sinottico Indicatori Rischio Incidente Rilevante

Quadro sinottico Indicatori Rischio di Incidente Rilevante							
Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Disponibilità Dati	Stato e Trend	Tabelle	Figure	Riferimenti Normativi
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (Numero e Distribuzione Geografica)	P	***	😊	8.2 - 8.5	8.2 - 8.5	Direttiva 1996/82/CE D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 Dir. 2003/105/CE D.Lgs. 21/09/2005 n. 238 D.M. 9/5/2001
	Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante suddivisi per tipologia di sostanze pericolose detenute	P	**	😊	8.6 - 8.7		D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 D.Lgs. 21/09/2005 n. 238
	Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 334/99	R	**	😊	8.8		D.M. 5/11/1997 D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 D.Lgs. 21/09/2005 n. 238
	Numero di Incidenti Rilevanti Verificatosi in Puglia	P	***	😊	-		D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 D.Lgs. 21/09/2005 n. 238

8.2 Attività a rischio di incidente rilevante in Puglia

Tra le regioni meridionali con il maggior numero di attività a rischio di incidente rilevante la Puglia si colloca al terzo posto dopo la Sicilia e la Campania. Su scala nazionale troviamo solo la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Nel 2002 in Puglia erano presenti complessivamente n. 50 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, circa il 5% del dato nazionale. Nel biennio 2003 – 2004 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono lievemente diminuiti fino a contarne n. 47. Il dato del 2005 si attesta sui 47 considerando i limiti imposti dal D.Lgs. 334/99.

Si evidenzia una criticità in relazione all'aggiornamento di questo dato 2005 in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05. In particolare, ad oggi, non si sono ancora concluse le attività istruttorie sui Rapporti di Sicurezza, aggiornati dai gestori ai sensi del D.Lgs. 238/05, a cura delle Autorità competenti.

Fig. 8.3 Area Industriale di Taranto



8.3 Stabilimenti rischio di incidente rilevante

La presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante è espressa dal numero complessivo regionale e la densità su scala provinciale e comunale, nonché la distribuzione degli stessi in funzione della tipologia di adempimento ai sensi del D.Lgs. 334/99: Relazione, Notifica, Rapporto di Sicurezza.

In Puglia, sempre facendo riferimento ai limiti imposti dal D.Lgs. 334/99, gli Stabilimenti presi in esame sono quelli afferenti agli articoli 6/7 e 8. Saranno tralasciati in questa valutazione quelli afferenti all'art. 5 comma 2 e 3 a causa della difficoltà riscontrata nel reperimento dei dati.

Nel 2003 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale ammontavano a n. 50, di cui 27 in art. 6, e n. 23 in art. 8. (Tabella 8.2).

Nel 2004 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale ammontavano a n. 48, di cui 26 soggetti alla notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e 22 impianti soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8. (Tabella 8.1).

Nel 2005 si è passati a complessivi 47 stabilimenti a rischio. Tale diminuzione è stata determinata dal fatto che nel polo petrolchimico di Brindisi uno degli stabilimenti in art. 8 ha cessato le attività ed un altro, depotenziato, è rientrato nell'art. 6. Pertanto nel 2005 risultano 20 stabilimenti in art. 8 e 27 in art. 6. (Tabella 8.4).

La distribuzione geografica provinciale degli stabilimenti a rischio, nel 2005 conferma Bari quale provincia caratterizzata dal maggior numero di stabilimenti pari a 20, seguita da Taranto con 10, Brindisi con 7, Foggia con 7, Lecce con 3.

E' sicuramente importante precisare che nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi insistono importanti Industrie di Processo. Tali tipologie di impianti hanno una pericolosità intrinseca sicuramente più elevata rispetto ai Depositi, peraltro spesso delocalizzati, presenti nelle restanti province della regione. La stima numerica complessiva, relativa al triennio 2003 - 2005, è quella riportata nelle tabelle sottostanti. I dati sono a cura del Servizio Rischi Industriali dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio (APAT).

Tabella 8.2 Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 ad ottobre 2003 in Puglia.

Province	Art. 6	Valore %	Art. 8	Valore %	Totale	Totale %
Bari	10	37,04	9	39,13	19	38,00
Brindisi	5	18,52	4	17,39	9	18,00
Foggia	6	22,22	2	8,70	8	16,00
Lecce	0	0,00	4	17,39	4	8,00
Taranto	6	22,22	4	17,39	10	20,00
Totale	27	100,00	23	100,00	50	100,00


Tabella 8.3 Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 ad ottobre 2004 in Puglia

Province	Art. 6	% su tot. regionale	Art. 8	% su tot. regionale	Totale	Totale %
Bari	10	38,05	9	40,09	19	39,60
Brindisi	5	19,20	4	18,02	9	18,08
Foggia	5	19,20	2	9,10	7	14,06
Lecce	0	0,00	3	13,60	3	6,30
Taranto	6	23,01	4	18,02	10	20,08
Totale	26	100	22	100,00	48	100,00

Tabella 8.4 Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 ad ottobre 2005 in Puglia

Province	Art. 6	% su tot. regionale	Art. 8	% su tot. regionale	Totale	Totale %
Bari	11	40,74	9	45,00	20	42,55
Brindisi	5	18,52	2	10,00	7	14,89
Foggia	5	18,52	2	10,00	7	14,89
Lecce	0	0,00	3	15,00	3	6,38
Taranto	6	22,22	4	20,00	10	21,28
Totale	27	100	20	100,00	47	100,00

Fig. 8.4 Distribuzione provinciale degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante in Puglia



Dal confronto con il dato nazionale emerge che in Puglia vi sono circa il 4 % degli impianti in art. 6 e circa il 5% degli in art. 8. La percentuale aggregata degli art. 6 e 8 è di circa il 4,5 %.

Analizzando, infine, la distribuzione geografica degli stabilimenti a rischio per Comune nel biennio 2004-2005, si nota che i comuni con più di quattro stabilimenti a rischio sono quelli di Taranto (n. 10 nel 2004 e nel 2005), Brindisi (n. 9 nel 2004 e n. 7 nel 2005) e Bari (n. 19 nel 2004 e n. 20 nel 2005).

La Tabella 8.4 riporta la distribuzione degli Stabilimenti per Comune al 31.2.2005.

Fig. 8.5 Area Industriale di Taranto



La Tabella 8.5 Distribuzione degli Stabilimenti per Comune al 31.2.2005.

Province	Comuni	Art. 6	Art. 8	Totale
Bari		11	9	20
	Altamura	1	-	1
	Bari	1	3	4
	Barletta	-	3	3
	Bitetto	1	-	1
	Capurso	1	-	1
	Corato	2	-	2
	Grumo Appula	-	1	1
	Palo del Colle	1	1	2
	Rutigliano	1	-	1
	Sannicandro di Bari	1	1	2
	Terlizzi	1	-	1
	Trani	1	-	1
Brindisi		5	2	7
	Brindisi	4	2	6
	Francavilla Fontana	1	-	1
Foggia		5	2	7
	Carapelle	1	-	1
	Cerignola	2	-	2
	Foggia	1	1	2
	Manfredonia	1	-	1
	San Giovanni Rotondo	-	1	1
Lecce		0	3	3
	Campi Salentina	-	1	1
	Lecce	-	2	2
Taranto		6	4	10
	Taranto	6	4	10
Totale		27	20	47

8.4 Tipologia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Le *tipologie di attività a rischio* presenti in Puglia nel biennio 2004-2005 confermano quanto evidenziato nell’RSA 2004, ossia un maggiore peso attribuibile ai depositi delle sostanze pericolose rispetto agli impianti di processo.

Dalla tabella 8.5 è possibile osservare che il maggior numero di stabilimenti a rischio presenti nel territorio regionale sono depositi, in particolare quelli di gas liquefatti e di oli minerali, dislocati prevalentemente nella provincia di Bari, seguono gli stabilimenti per la produzione e/o deposito di esplosivi ed i depositi di fitosanitari. Tali impianti risultano circa il 40% del numero complessivo.

I rimanenti impianti in art. 6 e 8 sono distribuiti nelle province di Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce.

Si osserva, inoltre, che nelle due aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto sono dislocati rispettivamente ben sette e dieci stabilimenti. Tali aree sono dei poli industriali di notevole importanza, in cui troviamo Impianti di Processo Complessi: il Petrolchimico - Energetico a Brindisi e il Siderurgico – Petroliifero – Energetico a Taranto.

Pertanto è possibile affermare che il “numero” di impianti non è un indicatore di pericolosità adeguato se non si valutano insieme le “complessità del processo”, le “dimensioni degli impianti” e le “sostanze trattate”.

La Tabella 8.6 Distribuzione per Tipologia di Processo degli Stabilimenti soggetti a D.Lgs. 334/99 in Puglia

Codice	Attività	Totale	
		2004	2005
01	Stabilimento Chimico o Petrolchimico	4	3
02	Altro	1	1
03	Deposito gas liquefatti	15	15
04	Raffinazione petrolio	1	1
05	Deposito di oli minerali	12	12
06	Deposito di Fitofarmaci	3	3
07	Deposito di Tossici	0	0
08	Distillazione	2	2
09	Produzione e/o deposito di Esplosivi	5	5
10	Centrale Termoelettrica	3	3
11	Galvanotecnica	0	0
	Produzione e/o deposito di gas tecnici	1	1
13	Acciaierie e impianti metallurgici	1	1
TOTALE		48	47

La Tabella 8.7 Distribuzione Provinciale degli Stabilimenti soggetti a D.Lgs. 334/99 in Puglia

Codice	Attività	Bari		Brindisi		Foggia		Lecce		Taranto		Totale	
		04	05	04	05	04	05	04	05	04	05	04	05
01	Stabilimento Chimico o Petrolchimico	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
02	Altro	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
03	Deposito gas liquefatti	5	5	2	1	4	4	3	3	2	2	16	15
04	Raffinazione petrolio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
05	Deposito di oli minerali	7	8	1	-	2	1	1	-	3	3	14	12
06	Deposito di Fitofarmaci	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
07	Deposito di Tossici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08	Distillazione	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2
09	Produzione e/o deposito di Esplosivi	3	3	-	-	1	1	-	-	1	1	5	5
10	Centrale Termoelettrica	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3
11	Galvanotecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12	Produzione e/o deposito di gas tecnici	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Acciaierie e impianti metallurgici	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

8.5 Attività di controllo in Puglia sugli stabilimenti in Seveso

Il Sistema di Controllo previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i., sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevede le Attività di Istruttoria Tecnica e le Attività Ispettive.

Attualmente le visite ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, mentre le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS) sono svolte dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), peraltro integrato da due esperti dell'ARPA Puglia.

L'Attività Istruttoria è stata condotta su nove degli Stabilimenti ricadenti in art. 8, in particolare due per Bari, Brindisi, Lecce e Taranto ed una su Foggia, mentre l'Attività Ispettiva a cura del MATT ha riguardato uno Stabilimento di Brindisi ed uno di Taranto.

Le Istruttorie si sono tenute sia per la richiesta di modifiche sostanziali di impianti, avanzate dai gestori, sia che per l'esame dei rapporti preliminari di sicurezza e per il rilascio del nulla osta di fattibilità.

La Tabella 8.8 Attività Istruttoria ed Ispettiva condotta nel 2005

Codice	Attività	Bari 05		Brindisi 05		Foggia 05		Lecce 05		Taranto 05		Totale	
		ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA
01	Stabilimento Chimico o Petrolchimico												
02	Altro												
03	Deposito gas liquefatti	2		1		1		2					
04	Raffinazione petrolio			1	1					1	1		
05	Deposito di oli minerali												
06	Deposito di Fitofarmaci												
07	Deposito di Tossici												
08	Distillazione												
09	Produzione e/o deposito di Esplosivi												
10	Centrale Termoelettrica												
11	Galvanotecnica												
12	Produzione e/o deposito di gas tecnici												
13	Acciaierie e impianti metallurgici									1			

8.6 Numero di incidenti rilevanti verificatisi in Puglia

Nell'ambito degli Stabilimenti rientranti nella disciplina della Direttiva 2003/105/CE, recepita dal D.Lgs. 238/05, non si sono verificati incidenti rilevanti.

In tal senso sarebbe opportuno, però, considerare i possibili "malfunzionamenti" o "quasi incidenti", che, in impianti di processo complessi, possono rappresentare un indice di Affidabilità degli Impianti analizzati.

Questo permetterebbe anche di monitorare i fattori emissivi la cui diffusione può causare immissioni nocive per la salute dei lavoratori e delle popolazioni residenti nelle immediate vicinanze. Le normative ambientali e le prescrizioni nei confronti delle industrie a rischio di incidente rilevante impongono l'adozione di sistemi di monitoraggio sempre più efficienti e tali da garantire le migliori condizioni di sicurezza.

8.6 Pianificazione dell'emergenza esterna

Nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 334/99 l'ARPA Puglia partecipa alle riunioni dei Comitati Prefettizi provinciali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni (PEE) degli Stabilimenti soggetti all'art. 8.


Attualmente, dalla documentazione pervenuta, è possibile affermare che detta attività risulta in ritardo rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 238/05.


In particolare, la Prefettura di Bari non ha ultimato le procedure per la redazione dei Piani di Emergenza Esterni, la Prefettura di Taranto e Brindisi stanno provvedendo all'aggiornamento, tenuto conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 238/05 e del D.P.R. del 22.02.2005 "Linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna di cui all'art. 20, c. 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

La Prefettura di Foggia, ha trasmesso il proprio Piano di Emergenza Esterno (PEE) relativo all'impianto di imbottigliamento di GPL presente nel proprio territorio. Risulta in corso di aggiornamento il Piano relativo al Deposito di prodotti per l'agricoltura.

La Prefettura di Lecce si è dotata di Piani di Emergenza Esterni per i depositi di GPL insistenti sui territori comunali di Lecce e Campi Salentina. Tali Strumenti Operativi contemplano le procedure operative indicate dal succitato D.P.R.. In fig. 8.6 è possibile vedere la dislocazione del centro abitato di Lecce rispetto ai depositi industriali:


Fig. 8.6 Area Industriale di Lecce





In fig. 8.7 sono rappresentate le Aree di Danno, i presidi ed i posti di blocco relativi ad una delle aziende a Rischio di Incidente Rilevante insistente nell'area comunale di Lecce. Sono indicate le aree di danno e quanto necessario per la Pianificazione dell'emergenza.

Fig. 8.7 Aree di Danno, presidi e posti di blocco



8.7 Conclusioni

Si dovrà procedere in modo che le valutazioni di Risk Analysis debbano mirare, non solo a quantificare il danno sul territorio derivante da incidenti rilevanti che possano verificarsi durante la realizzazione e gestione di un sistema industriale ed infrastrutturale, ma anche ad individuare e valutare le criticità di funzionamento degli stessi, suggerendo azioni di prevenzione e mitigazione che rendano tale rischio socialmente tollerabile.

Detta attività non potrà che tener conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 238/06 e del D.M. del 9 maggio 2001 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di intesa con il Ministero dell'Interno, dell'Ambiente e dell'Industria, per quel che riguarda la Valutazione dell'Effetto Domino.

Detto decreto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce, infatti, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334 del 7 agosto 1999, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.